

L'ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: TEMPO PERSO?

Negli articoli dei giornali, nelle trasmissioni televisive o nei convegni dedicati alla previdenza complementare ci si interroga spesso sul motivo per cui i giovani non aderiscano ai fondi pensione. Da alcune indagini viene evidenziato come il principale motivo è legato proprio alla loro età. Il tenore di vita dopo il pensionamento non è infatti un problema che viene reputato fondamentale a 25-30 anni, in quanto altri obiettivi, come la stabilizzazione nel mondo del lavoro piuttosto che la ricerca di un immobile, vengono vissuti come prioritari. Una riflessione però va fatta rivolgendosi alle giovani generazioni: aderire alla previdenza complementare negli ultimi anni di lavoro serve a poco. Infatti, **più si ritarda l'adesione al fondo, meno si usufruisce dei benefici** tipici del fondo pensione.

Sui vantaggi di Fondapi rispetto ad altre forme di destinazione del risparmio abbiamo già avuto modo di scrivere nei precedenti numeri di questa newsletter (Newsletter num. 3 - giugno 2010). Quanto incida il ritardo di adeguamento può non essere subito evidente.

Un'adesione ritardata comporta un **minor versamento** di contributi. In particolare, non si usufruisce di un diritto previsto dal contratto: i contributi a carico del datore di lavoro. Gli stessi **rendimenti** sulla posizione sono legati al tempo di permanenza in misura più che proporzionale: versare per metà del tempo vuol dire rinunciare a più della metà dei rendimenti.

A queste rinunce si aggiungono i **risparmi fiscali**: sulla parte di prestazioni costituite grazie ai contributi versati dal 2007 in poi, viene applicata una aliquota di tassazione del 15% che si riduce fino al 9% per permanenze nel fondo superiori ai quindici anni. Prima si aderisce, più basse saranno le imposte che si pagheranno quando si percepiranno le prestazioni.

Un esempio pratico aiuterà a capire quanto vale il ritardo nella scelta.

Immaginiamo un lavoratore di 25 anni, appena assunto, con una retribuzione lorda di 1.200 euro al mese (su 13 mensilità), una ipotetica crescita media del reddito dell'1% oltre il tasso di inflazione; il costo di iscrizione è di 11,36 euro, il costo annuo di Fondapi è di 25 euro; le aliquote contributive del lavoratore e del datore al Fondo che qui consideriamo sono entrambe pari all'1% della retribuzione. Questo lavoratore deve decidere se aderire subito alla previdenza complementare o se aspettare. La tabella seguente mostra il valore netto finale della posizione presso il fondo pensione al momento del pensionamento (a 65 anni) in caso di adesione immediata al comparto prudente e come questo valore si riduce procrastinando tale scelta. Si evidenziano gli elementi che comportano tale variazione negativa: minori contributi versati (con evidenza della parte a carico del datore di lavoro) e aliquota di tassazione meno vantaggiosa per permanenze all'interno del fondo di durata inferiore.

| ETÀ ADESIONE | ANNI | MONTANTE NETTO |
|-----------------|------|-------------------|
| 25 | 40 | € 95.970 |
| 30 | 35 | € 81.408 |
| 35 | 30 | € 66.846 |
| 40 | 25 | € 53.283 |
| 45 | 20 | € 40.704 |
| 50 | 15 | € 29.094 |
| 55 | 10 | € 18.737 |
| 60 | 5 | € 9.044 |

Nota bene: i valori riportati sono depurati dell'inflazione. Rendimento ipotizzato pari al 2,5%, immaginando un'adesione al comparto Prudente (secondo quanto previsto da Covip in materia di progetto esemplificativo: obbligazioni 2% annuo - azioni 4% annuo). Nel calcolo sono stati presi in considerazione i costi diretti oggi previsti da Fondo Fondapi e la commissione di gestione per il comparto Prudente.



Come si può notare, aderendo a 45 anni (ossia dimezzando il tempo di permanenza nel fondo) il lavoratore rinuncia al 58% della prestazione netta disponibile al pensionamento, più della metà. **La diminuzione della prestazione è inoltre molto sensibile anche posticipando di soli 5 anni l'adesione (una diminuzione finale pari al 15%, ovvero circa 14.000 euro in meno!).**

La conclusione alla quale si arriva, dunque, è che a fronte di una rinuncia di disponibilità di risorse limitata nel presente, che deriva dall'adesione a Fondapi, corrisponde un valore della copertura pensionistica sempre più significativa soprattutto se la scelta si è assunta nei primi anni di lavoro.

Tale considerazione finisce con l'essere ancora più solida se si considerano correttamente le possibilità di liberare parte delle risorse destinate al Fondo pensione per particolari esigenze mediante l'esercizio dell'anticipazione cui si ha diritto dopo otto anni di iscrizione al Fondo pensione. È chiaro che tali possibilità sono proprio rivolte a chi ha aderito **per tempo** alla previdenza. Nel prospetto seguente si mettono a confronto le possibilità di anticipazione per coloro che hanno lasciato il TFR in azienda e coloro che hanno aderito a Fondapi.

In prima analisi va comunque sottolineato che la somma oggetto della richiesta di anticipo è già ben diversa nei due casi: l'anticipo del TFR in azienda corrisponde solo a TFR + rivalutazioni, l'anticipo dal Fondo pensione consiste di: TFR + contributo azienda + contributo lavoratore + rendimenti ottenuti su (TFR + contributo azienda + contributo lavoratore).

...dopo 8 anni di iscrizione

un confronto sulle possibilità di anticipazione in azienda e presso il fondo pensione

| l'anticipazione | ...dal tfr in azienda | ...dal fondo pensione |
|--|---|---|
| Su quali somme viene calcolata la percentuale anticipata? | Tfr + rivalutazioni | Tfr + contributo azienda + contributo lavoratore + rendimenti ottenuti su (Tfr + contributo azienda + contributo lavoratore) |
| Quando e per quali motivi può essere richiesta? | <p>Può essere richiesta dopo almeno 8 anni di servizio presso l'azienda (lo stesso datore di lavoro) per le seguenti cause:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese sanitarie straordinarie; • Acquisto della prima casa per sé o per i figli; | <p>Può essere richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In qualsiasi momento, per spese sanitarie straordinarie per figli e coniuge; • Dopo otto anni di iscrizione per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o interventi di ristrutturazione; • Dopo otto anni di iscrizione per ulteriori esigenze degli aderenti. |
| Quanto può essere richiesto come anticipazione? | L'ammontare non deve eccedere il 70% del Tfr accantonato in azienda.* Non è prevista la richiesta del 30% senza motivazione. | <ul style="list-style-type: none"> • Per spese sanitarie, acquisto o ristrutturazione della prima casa, l'importo non deve eccedere il 75% della posizione individuale maturata;* • Senza motivazione, l'importo non deve eccedere il 30% della posizione individuale maturata;* |
| Quante volte può essere richiesta? | Può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. | Può essere ottenuta più volte, purché l'ammontare rimanga sempre il 25% della posizione tempo per tempo maturata. |
| Viene sempre accolta la richiesta? | Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La valutazione viene effettuata dall'azienda. | Ogni richiesta viene sempre accolta purché conforme alla normativa e superiore al valore di 2.000 euro. |